

Biopolitica e diritto

«Vanno tutelati i figli delle coppie gay Ma resta il no alla maternità surrogata»

MARCELLO PALMIERI

Il diritto a essere riconosciuto come figlio di chi l'ha voluto deve sempre essere garantito al minore, anche se quest'ultimo è stato concepito all'estero con la maternità surrogata o con fecondazione eterologa tra coppie formate da persone dello stesso sesso. La Corte Costituzionale aveva delineato questo principio a gennaio, anticipando con un comunicato stampa il dispositivo di due sentenze gemelle, 32 e 33. Ieri queste pronunce sono state pubblicate in versione integrale, accompagnate da un'ulteriore nota esplicativa. Questa la loro sostanza: quando anche un bimbo sia stato ottenuto con pratiche vietate dalla legge italiana, in virtù del suo 'miglior interesse' ha comunque diritto a essere riconosciuto figlio di chi l'ha voluto, e nulla impedisce il fatto che i genitori d'intenzione siano persone dello stesso sesso.

Sul punto, richiamando una propria pronuncia - la 221 del 2019 -, la Consulta ha ribadito in sentenza da un lato che «non è configurabile un divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di accogliere figli», e dall'altro che

«non esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore». Ciò, tuttavia, non significa che sia incostituzionale vietare tra persone dello stesso sesso la fecondazione eterologa e la maternità surrogata. La Consulta, già dal comunicato che annuncia la pubblicazione della pronuncia 33, ha fatto sapere di aver «innanzitutto ribadito il divieto, penalmente sanzionato», di ricorrere all'utero in affitto, divieto che «risponde a una logica di tutela della dignità della donna e mira anche a evitare i rischi di sfruttamento di chi è particolarmente vulnerabile perché vive in situazioni sociali ed economiche disagiate». Da qui, ha riconosciuto la possibilità di «disincentivare» questo fenomeno, sottolineando come anche «la stessa Corte europea dei Diritti dell'uomo non imponga l'automatico riconoscimento o l'automatico riconoscimento di eventuali provvedimenti giudiziari stranieri di riconoscimento della doppia genitorialità ai componenti della coppia (eterosessuale od omosessuale) che abbia fatto ricorso all'estero alla maternità surrogata».

Purtuttavia, prosegue la Consulta, «occorrerà assicurare la tutela degli interessi del bambino al riconoscimento del suo rapporto giuridico anche con il genitore 'intenzionale' attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere, che riconosca la pienezza di filiazione tra adottante e adottato». Una necessità, per la Corte, che non può essere evasa dall'«adozione in casi particolari», come era avvenuto negli ultimi anni. Tale istituto giuridico, infatti, «non attribuisce la genitorialità all'adottante», e non è chiaro - prosegue il comunicato della Corte - se esso



Avvenire

«istituisca rapporti di parentela tra l'adottato e coloro che quest' ultimo percepisce socialmentecome i propri nonni, zii, o addirittura fratelli e sorelle». In ogni caso, tuttavia, questo si legge nella sentenza integrale: «Non è qui in discussione un preteso 'diritto alla genitorialità' tra coppie gay, ma 'l'interesse del minore' a vedersi riconosciuto il legame con chi ha condiviso un progetto genitoriale».

Il caso vagliato dalla Consulta - su richiesta della Cassazione - riguardava un bimbo nato in Canada gestazione per altri commissionata da una coppia maschile di Trento sposatasi secondo la legge di quel Paese e riconosciuta in Italia come unita civilmente. Sotto la lente dei giudici c'era la legittimità o meno del rifiuto, opposto dal Comune italiano in cui risiedono i due, di riconoscere il provvedimento estero in cui figuravano entrambi genitori. Un problema simile a quello affrontato nella sentenza 32, che ha invece riguardato due bimbe nate da una coppia femminile attraverso la fecondazione eterologa. La relazione tra le due si era però interrotta quando le piccole avevano 7 anni, e la madre da cui erano state generate aveva negato alla sua ex partner di poterle vedere. Da qui la lite giudiziaria, prima al tribunale di Padova e poi in Corte Costituzionale.

Con le due sentenze depositate ieri, in ogni caso, la Corte Costituzionale non si è spinta a modificare le leggi vigenti (tecnicamente, le questioni sono state dichiarate «inammissibili») ma ha rivolto un chiaro e urgente monito al legislatore. Perché tuttavia questo non sia strumentalizzato, serve una sua applicazione attenta e integrale. A partire dal rafforzamento delle norme che vietano la maternità surrogata, con l'obiettivo - per esempio - di chiudere il varco d'impunità in cui spesso riesce a sgattaiolare chi 'ordina' un bimbo all'estero.

Con il dichiarato fine di eludere i divieti italiani.

RIPRODUZIONE RISERVATA.